



C.F.I.

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA

Datore di Lavoro

Dott. Camillo De Berardinis

RSPP

Ing. Luca Marzi

Medico Competente

Dott. Emiliano Santacroce

R.L.S.

Rag. Armando Castrichelli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO**

(Documento ex art 28, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)




SOP-L02-DVR- 2.01_25.06.15

APRILE 2017

Il presente Documento e i relativi Allegati sono stati redatti sulla base delle informazioni fornite da Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti dell'Azienda al SPP e al Medico Competente, per le valutazioni di competenza.

I contenuti sono validati dal Datore di Lavoro e, ai soli fini della prova della data, sottoscritti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico Competente.

Data 11/05/2017

Il Datore di Lavoro
Dott. Camillo De Berardinis 

Il Servizio di Prevenzione e protezione che ha collaborato nella stesura del presente Documento:

RSPP
Ing. Luca Marzi 

Dott. Emiliano Santacroce
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Competente - O.M. VT 1863

Il Medico Competente
Dott. Emiliano Santacroce 

Infine il presente Documento è stato redatto consultando il RLS, che lo sottoscrive per presa visione:

R.L.S.
Rag. Armando Castrichelli 

Riepilogo Revisioni

N.ro Edizione	N.ro Aggiornamento/ Revisione	Mese-Anno Emissione	Descrizione
Ed. 0	A.0	16/05/2009	Aggiornamento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08
Ed. 1	A.0	23/02/2011	Revisione e aggiornamento al D.Lgs. 106/09
Ed. 2	A.0	10/04/12	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed. 3	A.0	31/07/13	Aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed. 4	A.0	13/12/13	Aggiornamento a seguito del trasferimento di sede a far data dal 01/11/2013
Ed. 5	A.0	Maggio 2015	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed. 6	A.0	Luglio 2016	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. Aggiornamento Gruppi Omogenei Variazione Datore di Lavoro
Ed. 7	A.0	Aprile 2017	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. Variazione RSPP

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	7
1.1	Riferimenti normativi.....	7
1.2	Definizioni	11
2	CONTENUTI DEL DOCUMENTO	13
2.1	Struttura del documento	14
2.2	Gli Allegati.....	15
	SEZIONE I - ANAGRAFICA E DESCRIZIONE.....	16
3	ANAGRAFICA DELL’AZIENDA	16
4	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SEDI	16
4.1	Attività esternalizzate	17
	SEZIONE II - LE FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE DELLA PREVENZIONE	18
5	L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	18
5.1	Il Datore di Lavoro	18
5.2	I Dirigenti	18
5.3	I Preposti.....	18
5.4	Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione	19
5.5	Il medico competente e la gestione della sorveglianza sanitaria.....	19
5.6	I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	20
5.7	L’organigramma del sistema di gestione della sicurezza del lavoro.....	20
	SEZIONE III – IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	22
6	PREMESSA ALLA SEZIONE	22
6.1	Identificazione dei pericoli e individuazione dei gruppi omogenei di rischio	22
6.2	Analisi delle certificazioni e delle autorizzazioni	22
6.3	Definizione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL).....	23
6.4	Analisi dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali.....	24
6.5	La valutazione dei rischi.....	24
	SEZIONE IV – GLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO.....	26
7	ESITO SINTETICO DELLA VALUTAZIONE.....	26
7.1	Esito della valutazione sintetica del rischio per gruppo omogeneo.....	26
7.2	Luoghi di lavoro	26
7.3	La valutazione del rischio incendio.....	27

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	Pag. 4/53
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

7.4	Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	27
7.5	Lavoro in solitario	28
7.6	Le attrezzature di lavoro	29
7.7	DPI.....	30
7.8	Impianti elettrici	30
7.9	Lavori in quota	31
7.10	Segnaletica di Sicurezza	31
7.11	La movimentazione manuale dei carichi	31
7.12	Il lavoro al Videoterminale	32
7.13	Rumore	33
7.14	Vibrazioni	33
7.15	Campi elettromagnetici (CEM)	34
7.16	Radiazioni ottiche	34
7.17	Radiazioni ionizzanti	36
7.18	Microclima e stress termico	36
7.19	Illuminamento	37
7.20	Altri agenti fisici	37
7.21	Gli agenti chimici.....	37
7.22	Gli agenti cancerogeni e mutageni	38
7.23	Il fumo passivo	38
7.24	Amianto	39
7.25	Gli agenti biologici	39
7.26	Rischio di esplosione.....	40
7.27	Le lavoratrici madri	40
7.28	Lavoro notturno.....	41
7.29	Rischi di aggressione sul lavoro	41
7.30	Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale applicata.....	42
7.31	Rischi connessi alle differenze di genere	42
7.32	Rischi connessi all'età	43
7.33	Rischi connessi alla provenienza da altri paesi	44
7.34	Rischi collegati allo stress lavoro-correlato	44
7.35	Valutazione del rischio legato all'assunzione di bevande contenenti alcool	45
7.36	Valutazione dei Rischio legati all'assunzione di sostanze stupefacenti	46
SEZIONE V - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.....		48

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	Pag. 5/53
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

8	L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE	48
8.1	Informazione di tutto il personale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.....	48
8.2	Formazione per Dirigenti.....	49
8.3	Formazione per i preposti.....	49
8.4	Formazione del personale, generale e sui rischi specifici.....	49
8.5	Formazione relativa alle procedure del piano di emergenza	50
8.6	Formazione Addetti all'antincendio	50
8.7	Formazione Addetti al primo soccorso.....	50
8.8	Formazione specifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	51
8.9	Formazione specifica dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	51
	SEZIONE VI - IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	52
9	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	52
9.1	Gestione degli adeguamenti.....	52
9.2	Gestione acquisti e degli appalti.....	52
9.3	Procedura di gestione della documentazione di sicurezza.....	53
9.4	Procedura di gestione dell'attività di formazione	53
9.5	Gestione delle emergenze	53

1 Introduzione

Il presente documento rappresenta il risultato del lavoro di analisi delle attività svolte nell'ambito della **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, ai fini della valutazione dei rischi per i lavoratori e della programmazione di tutte le necessarie azioni di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In considerazione della sua intrinseca caratteristica di dinamicità, non deve essere considerato come un lavoro conclusivo e definitivo, bensì come uno strumento per la pianificazione delle attività di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e gestionale.

Per la stesura di tale elaborato sono stati consultati i referenti dell'Azienda nel mese di Marzo 2017 e nel corso dei sopralluoghi, sono stati acquisiti pareri e informazioni anche da parte dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori e dei lavoratori stessi.

1.1 Riferimenti normativi

Considerando come base normativa il **D. Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni** – “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nella stesura del presente documento e di tutti i relativi Allegati di dettaglio si è fatto riferimento, tra le altre, alle seguenti disposizioni normative:

GENERALI

- **UNI 11230** - "Gestione del rischio - Vocabolario";
- **UNI ISO 31000** - “Gestione del rischio - Principi e linee guida”;

ANTINCENDIO

- **DPR n. 577 del 29 Luglio 1982** - "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio";
- **D.M. 30 Novembre 1983** - "Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi";
- **D.M. 10 Marzo 1998** – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- **D.P.R. n.151 del 1° Agosto 2011** – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n,78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”;
- **Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Agosto 2012** – “Disposizioni relative alla modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 7/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto del Residente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151;

- **D.M. del 20 Dicembre 2012** - “Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

- **D.M. 12 Settembre 1958** - “Istituzione del registro degli infortuni”;
- **D.M. 10 Agosto 1984** - “Integrazioni al D.M. 12/9/1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni”;
- **D.P.R. 1124/65, D.M. 18/4/1973, D.P.R. 336/94** - "Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali";

BARRIERE ARCHITETTONICHE

D.P.R. n.503 del 24 Luglio 1996 – “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

IMPIANTI

- **D.P.R. n. 462 del 22 Ottobre 2001** – “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 Gennaio 2008** – “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” (si specifica che tale decreto abroga e sostituisce la **Legge 46/90** lasciando in vigore solo gli articoli 8, 14, 16);
- **Norma CEI 64-8** - "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
- **Norma CEI 81-10** - “Protezione contro i fulmini”;
- **Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento del 5 ottobre 2006** – “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione»”;
- **D.P.R. n. 74 del 16 Aprile 2013** - “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 8/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

- **Norma UNI 7129** – “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione”;
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. “*Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria*” (approvato in data 07/02/2013);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **D.M. del 2 Maggio 2001** – “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”;

ATTREZZATURE

- **DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17** – “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
- **Norma UNI EN ISO 12100** – “Principi generali per la progettazione die componenti di sicurezza”;
- **D.P.R. n. 162 del 30 Aprile 1999** – “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”;

LAVORATRICI MADRI

- **D. Lgs. n. 151 del 26 Marzo 2001** - “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;

MICROCIMA, AERAZIONE E ILLUMINAZIONE

- **Linee Guida ISPESL del 1° Giugno 2006** – “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard Indicazioni operative e progettuali”

AGENTI FISICI

- **Linee Guida ISPESL del 10 Luglio 2008** – “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative”;

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 9/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

- **D. Lgs. n.230 del 17 Marzo 1995** – "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

AMIANTO

- **D.M. del 6 Settembre 1994** – “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

- **D.P.R. n.177 del 14 Settembre 2011** – “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- **Linee Guida INAIL del 2013** – “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 177/2011”;

LAVORO NOTTURNO

- **D. Lgs. n.66 dell'8 Aprile 2003** - "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

STRESS LAVORO CORRELATO

- **Circ. del 18 Novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro** – “Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da Stress Lavoro-Correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.”;

SOSTANZE ALCOOLICHE, STUPEFACENTI E PSICOTROPE

- **Legge n.125 del 30 Marzo 2001** – “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”;
- **Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006** – “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;
- **Testo aggiornato del D.P.R. n.309 del 9 Ottobre 1990** – “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 10/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

- **Conferenza Unificata - Provvedimento del 30 Ottobre 2007** – “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”;

FORMAZIONE

- **Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011** – “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- **Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012** – Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;

PRIMO SOCCORSO

- **Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003** - “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;

Si fa comunque presente che i riferimenti normativi puntuali sui singoli argomenti trattati dal Documento di Valutazione dei Rischi sono elencati direttamente nei paragrafi/allegati specifici.

1.2 Definizioni

Ai fini della costituzione di un vocabolario unitario si espone, di seguito, il significato dei termini utilizzati nel presente documento:

Attività: E' un insieme di azioni (fasi lavorative) coordinate al raggiungimento di un obiettivo operativo indicato dalla mansione;

Attività unitaria/Compito: E' un’azione o un gruppo di azioni semplici in cui è scomponibile l’attività e a cui si associano i pericoli individuati.

Azienda/Ente: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Fattore di rischio: si intende un qualsiasi agente (fisico, chimico, biologico, psicosociale, etc.) presente nell'ambiente di lavoro in grado di causare un danno al lavoratore.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 11/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: (pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione, ecc.).

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischio residuo: rischio rimanente a seguito della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

Rischi per la Sicurezza o Rischi di natura infortunistica: sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Rischi per la Salute, o Rischi igienico-occupazionali: sono rischi responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. Gli effetti si manifestano nel tempo (latenza).

Rischi trasversali e/o organizzativi: sono rischi la cui presenza o assenza comporta un aggravio o un miglioramento dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza. Sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito e sono dovuti a:

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Protezione: insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate.

Mansione: Individua un insieme di una o più attività svolte da uno o più operatori e coordinate al raggiungimento di un obiettivo operativo completo in sé;

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 12/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

Gruppo omogeneo di lavoratori: insieme dei lavoratori che, per cicli di lavoro, luoghi frequentati e fattori di rischio cui sono esposti, hanno profili di esposizione equivalenti, anche se svolgono mansioni diverse.

Procedure di gestione della salute e sicurezza: descrivono il soggetto che agisce (“*chi fa*”) e le azioni che devono essere compiute (“*cosa fa*”), in relazione a processi e requisiti.

Istruzioni operative per la salute e la sicurezza: descrivono le modalità con le quali devono essere svolte le singole attività (“*come*”), ad es. utilizzo di scale portatili, rischio Elettrico, etc.

Unità produttiva/operativa: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

2 Contenuti del Documento

Il documento contiene, come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- a) **la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (nonché di quelli trasversali)**, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) **l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**, in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a);
- c) il **programma di attuazione delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) **l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni** aziendali preposte, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, e competenze;
- e) l'indicazione dei **nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente**;
- f) **l'individuazione delle mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

A tal proposito si specifica che nel caso di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** tale tipologia di mansioni non sussiste.

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 13/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

2.1 Struttura del documento

Il presente documento è articolato nel seguente modo:

Tabella 1 - Le sezioni del Documento

SEZIONE I	Anagrafica e Descrizione	Dati per la corretta identificazione dell'Ente, dei luoghi di lavoro di pertinenza e delle attività in essi svolte.
SEZIONE II	Le funzioni dell'Azienda coinvolte gestione della sicurezza	Resoconto sintetico delle funzioni coinvolte per l'estensione del documento in questione e per l'attuazione dello stesso, con l'elenco dei responsabili coinvolti, l'esito sintetico delle comunicazioni intercorse e gli elementi generali emersi di cui si è tenuto o non si è tenuto conto nell'elaborazione del DVR e le relative motivazioni.
SEZIONE III	Criteri e metodologie di valutazione	Metodi di valutazione adottati, basati sulla valutazione della probabilità di accadimento dell'evento dannoso e della gravità del danno prodotto.
SEZIONE IV	Gli esiti della valutazione dei rischi e gli interventi di adeguamento e miglioramento	Valutazione dei rischi specifici (Rischio incendio, rischio chimico, cancerogeno, biologico, tutela delle lavoratrici madri, stress lavoro-correlato, ecc.) sviluppata nel rispetto delle indicazioni normative.
SEZIONE V	Informazione, formazione e addestramento	Resoconto della formazione effettuata e di quella in programmazione, per tutte le figure per la Sicurezza.
SEZIONE VI	Il Sistema di Gestione della Sicurezza	Resoconto sul modello organizzativo orientato alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela di tutti i soggetti coinvolti nel complessivo organigramma.
SEZIONE VII	Allegati documentali	Documenti a supporto della valutazione dei rischi.

2.2 Gli Allegati

Per facilitare la fruibilità delle informazioni, semplificarne la consultazione e rendere più agevole l'aggiornamento, il presente documento è integrato con Allegati che riportano i dettagli delle analisi e delle valutazioni specifiche.

L'elenco degli Allegati è riportato di seguito:

SEZIONE VII - ALLEGATI DOCUMENTALI		Edizione
1.	Ruoli e funzioni del sistema di gestione della prevenzione	Maggio 2015
2.	Criteri e metodologie di valutazione	Maggio 2015
3.	Tabelle di classificazione degli elementi utili per la valutazione dei rischi	Maggio 2015
3 a	Valutazione dei rischi ed individuazione degli adeguamenti per luoghi di lavoro	Aprile 2017
3 b	Valutazione dei rischi ed individuazione degli adeguamenti per luoghi di lavoro	Aprile 2017
3 c	Analisi della documentazione	Aprile 2017
4.	Valutazione del Rischio Incendio dei luoghi di lavoro	Maggio 2015
5.	Valutazione dei rischi per Gruppi Omogenei di Lavoratori	Luglio 2016
6.	Protocolli sanitari	Maggio 2014
7.	Valutazione delle Lavoratrici madri	Luglio 2016
8.	Il Sistema di Gestione per la Sicurezza	
8.1	Procedura di Gestione degli Appalti	Febbraio 2011
8.2	Procedura di Gestione del Lavoro al VDT	Febbraio 2011
9.	Stress Lavoro Correlato	Aprile 2017

SEZIONE I - ANAGRAFICA E DESCRIZIONE

3 Anagrafica dell'Azienda

Nominativo dell'Azienda	C.F.I. – Cooperazione Finanza Impresa
Indirizzo sede istituzionale	Via Giovanni Amendola, 5 – 00185 Roma
N.ro centralino	06 4440284
Datore di Lavoro	Dott. Camillo De Berardinis
Sito Istituzionale	www.cfi.it

4 Descrizione delle attività e delle sedi

La descrizione della sede afferente a **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, con il dettaglio delle relative attività svolte in essa (sulla base dei Gruppi Omogenei di Lavoratori che vi operano) sono riportate in allegato al presente documento (**cf. Allegati 3a e 5**).

C.F.I. - Cooperazione Finanza Impresa è una società finanziaria di partecipazione che opera con le imprese cooperative di produzione lavoro di ogni settore compresi i servizi, con le piccole società cooperative e con le cooperative sociali; la società opera come Impresa Finanziaria di Partecipazione ed i dipendenti e soci lavoratori svolgono essenzialmente attività di ufficio.

La sede di lavoro di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** si trova attualmente in *Via Giovanni Amendola 5 a Roma*. Gli uffici della CFI occupano il secondo piano ed i locali non sono di proprietà di C.F.I..

Gli ambienti di lavoro si sviluppano su una superficie complessiva di circa 400 m². All'interno del piano sono presenti, oltre agli uffici, servizi igienici ed alcune sale riunioni. Il dimensionamento dei servizi igienici è corretto rispetto al numero dei lavoratori dipendenti presenti nella sede.

A seguito del trasferimento di sede è stata effettuata una verifica della conformità tecnico amministrativa mediante un'analisi della documentazione cartacea esistente ed un'analisi della rispondenza tra quanto descritto nella documentazione e quanto riscontrabile nel sito. Per elementi di dettaglio in merito si rimanda all'**Allegato 3a**. Si specifica che parte della documentazione afferente alla realtà strutturale ed impiantistica caratterizzante la sede di Via A. Amendola 5, è in via di acquisizione.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 16/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione delle caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro, delle lavorazioni svolte, delle attrezzature utilizzate, delle relative mansioni ed attività.

Per la descrizione dettagliata delle attività svolte nella sede si rimanda all'**Allegato 5**.

4.1 Attività esternalizzate

Nel seguito si riporta l'elenco delle attività rilevanti ai fini della sicurezza dei lavoratori che vengono affidate a ditte esterne, mediante appalto:

ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE
Pulizia degli ambienti di lavoro
Manutenzione impianto di aerazione
Manutenzione impianti di spegnimento automatico
Manutenzione estintori e attrezzature antincendio
Manutenzione Hardware e Software

SEZIONE II - LE FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE DELLA PREVENZIONE

5 L'organizzazione della Sicurezza

La gestione della sicurezza e della prevenzione si articola sia attraverso la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità di linea (datore di lavoro, dirigenti e preposti) che quelle di staff previste dalla normativa e adottate da **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**.

Nel presente capitolo vengono riportati gli elementi salienti di carattere organizzativo relativi al Sistema di Gestione della Sicurezza e dell'Igiene del Lavoro. In particolare sono specificati i ruoli e individuate le funzioni dei principali soggetti coinvolti, riportati, poi, anche in **Allegato 1**.

5.1 Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”*.

Nel caso di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura dell'Amministratore Delegato, nella persona riportata in **Allegato 1**.

5.2 I Dirigenti

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce la figura del dirigente come colui che *“in ragione delle competenze professionali ed i poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*. Gli obblighi di tutela dei lavoratori in capo al Dirigente sono esplicitati all'art. 18 e gravano su tale figura coerentemente al Ruolo Funzionale esercitato all'interno dell'Organizzazione. La definizione di “Dirigente” così come intesa dal D.Lgs. 81/08 non è pertanto univocamente legata all'inquadramento contrattuale dello stesso. Tale aspetto è altresì evidenziato all'art. 299 del citato Decreto – *“Esercizio di fatto di poteri direttivi”* che sancisce il principio di effettività.

Date le ridotte dimensioni della società, non sono individuati dirigenti per la sicurezza.

5.3 I Preposti

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 2 definisce il preposto come colui che *“in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico*

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 18/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

conferitogli sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

L'individuazione del preposto avviene quindi in base alla funzione effettivamente esercitata nell'ambito del reparto/area operativa/ufficio/settore e non in base ad una nomina formale. Come già visto per i Dirigenti, tale principio, cd di effettività, è stato esplicitato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 299.

Per la **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** sono stati individuati i preposti nelle persone/funzioni riportate in **Allegato 1**.

5.4 Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione

Le tematiche della sicurezza del lavoro sono gestite da **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** attraverso la partecipazione di figure interne ed esterne alla struttura della società.

Il Servizio di prevenzione e protezione è costituito da risorse esterne all'Azienda, in possesso dei previsti requisiti professionali e formativi di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Sempre nell'**Allegato 1** viene riportata l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

5.5 Il medico competente e la gestione della sorveglianza sanitaria

Le attività di sorveglianza sanitaria sono svolte per **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro.

La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata dal Medico Competente, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed estesa a tutti i lavoratori per i quali, in base ai risultati della valutazione dei rischi, se ne sia configurata la necessità.

Il nominativo del Medico Competente è riportato nell' **Allegato 1**.

Le attività di sorveglianza sanitaria sono articolate secondo i requisiti specificati all'art. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In particolare, per quanto attiene la gestione e conservazione della documentazione sanitaria prodotta, il Medico Competente esegue l'aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, garantendo la privacy e la custodia sotto la propria responsabilità presso il luogo concordato in fase di nomina; inoltre, informa i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti e, alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna la documentazione sanitaria, dando le opportune informazioni sulla corretta conservazione ed uso.

Per quanto attiene i dettagli relativi ai protocolli sanitari adottati per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori esposti a rischi specifici per la mansione, si rimanda all'**Allegato 6** (Protocolli sanitari).

Il Medico Competente, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., provvederà alla illustrazione e consegna della relazione scritta sui risultati anonimi e collettivi delle

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 19/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

attività di sorveglianza sanitaria al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Medico Competente opera in stretta collaborazione con il Datore di Lavoro, col SPP e con il RLS, per la parte di sua competenza, nell'ambito della valutazione dei rischi, nell'individuazione dei programmi ed alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori.

E' in continuo sviluppo un'attiva collaborazione tra tutte le predette funzioni aziendali per la definizione delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori che discendono da questa relazione.

Il Medico Competente visita almeno una volta l'anno i luoghi di lavoro.

5.6 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il sistema prevenzionale interno all'Azienda deve prevedere l'attivo coinvolgimento dei lavoratori, attraverso delle funzioni di rappresentanza, che sono definite, formalizzate e dimensionate secondo i criteri individuati alla Sezione VII del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Tale coinvolgimento e consultazione deve avvenire sia nelle scelte organizzative, che su aspetti di natura più prettamente tecnica, utili sia al processo di valutazione dei rischi che all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.


Per **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** si è provveduto alla designazione del RLS il cui nominativo è riportato in **Allegato 1**.

5.7 L'organigramma del sistema di gestione della sicurezza del lavoro

Nella figura successiva è riportato l'organigramma della struttura gerarchico-funzionale del sistema di gestione della sicurezza. Per i dettagli si rimanda all'**Allegato 1**.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 20/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Figura 1 - Organigramma per la sicurezza di CFI - Cooperazione Finanza Impresa



SEZIONE III – IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

6 Premessa alla sezione

Nei paragrafi successivi si definiranno i passi seguiti nella fase di valutazione dei luoghi di lavoro e delle attività dell'Azienda.

6.1 Identificazione dei pericoli e individuazione dei gruppi omogenei di rischio

La prima fase del processo di valutazione dei rischi e di identificazione delle misure di adeguamento è l'individuazione dei pericoli; questa è una fase fondamentale nel processo di analisi e valutazione del rischio (per il dettaglio sulle metodologie utilizzate per la valutazione del rischio si rimanda all'**Allegato 2 – “Criteri e metodologie di valutazione”**), la cui delicatezza impone, quindi, un approccio assolutamente metodico e sistematico.

Risulta strumentale a tale fase l'analisi:

- delle attività nell'ambito del ciclo lavorativo,
- delle caratteristiche dei luoghi di lavoro e del grado di interazione ed interferenza con e tra l'attività,
- del numero di addetti alle attività svolte in ogni ambiente di lavoro e le caratteristiche delle relative attività,
- delle attrezzature utilizzate e degli impianti presenti,
- dell'organizzazione del lavoro, del comportamento delle persone.

Questo esame permette di individuare i Pericoli per la Salute, per la Sicurezza e Trasversali (ovvero connessi all'organizzazione aziendale) cui sono potenzialmente esposti i lavoratori (cfr. **Allegato 3**).

Per l'acquisizione dei dati e la valutazione è stato messo a punto un metodo operativo sviluppato mediante Liste di Controllo (Check List).

A conclusione della fase di analisi dei pericoli vengono definiti i gruppi omogenei di rischio che costituiranno la base per la successiva valutazione.

6.2 Analisi delle certificazioni e delle autorizzazioni

Contestualmente all'analisi dei pericoli viene condotta l'analisi di conformità normativa, cioè la verifica della corrispondenza delle modalità con cui vengono svolte le attività esaminate rispetto

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 22/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

alle norme di settore ad esse applicabili. In questa fase viene verificata l'esistenza della documentazione e delle certificazioni inerenti alla sicurezza e confrontate con lo stato di fatto, al fine di evidenziare le non conformità di tipo documentale e intraprendere eventuali azioni di risanamento.

Tale attività è preliminare alla valutazione specifica dei rischi perché l'eventuale assenza dei "requisiti minimi" di sicurezza previsti dalle norme cogenti evidenzia comunque la necessità di provvedere ad un adeguamento del sistema di prevenzione e protezione.

Gli esiti dettagliati di tale analisi sono riportati nell'**Allegato 3c**.

6.3 Definizione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL)

I gruppi omogenei sono gli insiemi di lavoratori che per attività svolta, per cicli di lavoro cui sono adibiti, per luoghi frequentati e per fattori di rischio cui sono esposti, hanno profili di esposizione equivalenti (omogenei). Come si nota dalle informazioni considerate, i gruppi omogenei non vanno in alcun modo confusi con le qualifiche contrattuali dei lavoratori e, pertanto, è possibile che personale afferente a livelli diversi afferiscano allo stesso GOL.

Di seguito si espone l'elenco dei GOL (Gruppi Omogenei di Lavoratori), individuati per **C.F.I. - Cooperazione Finanza Impresa**, individuati sulla base dell'analisi delle seguenti informazioni:

1. descrizione della mansione: la tipica giornata lavorativa è descritta come una serie di attività e l'appartenenza al gruppo è il risultato di profili simili;
2. area o unità operativa: le attività sono raggruppate per aree di lavoro e l'appartenenza al gruppo è fissata dall'operare in una determinata area.

Come si nota dalle informazioni considerate, i gruppi omogenei non vanno in alcun modo confusi con le qualifiche contrattuali dei lavoratori. Dall'esame delle attività e dei servizi svolti all'interno delle varie strutture sono stati identificati i gruppi omogenei presenti, che sono dettagliatamente riportati nelle schede dell'**Allegato 5, "Valutazione dei rischi per Gruppi Omogenei di Lavoratori"** del presente documento.

Tali schede contengono tutte le informazioni che servono a caratterizzare il gruppo omogeneo in termini di:

- Attività svolta,
- Rischi cui sono esposti,
- Frequenza dell'esposizione,

oltre alla serie di informazioni che riguardano specificamente la valutazione dei rischi, e che verranno descritte in dettaglio nei capitoli successivi.

Dall'esame delle attività svolte sono stati identificati i principali gruppi omogenei elencati nella tabella successiva e più dettagliatamente riportati nelle schede dell'**Allegato 5** del presente documento.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 23/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Tabella 2 - Elenco dei Gruppi Omogenei individuati nelle attività svolte da CFI - Cooperazione Finanza Impresa

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONE
Impiegati Videoterminalisti	Impiegati

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, tutti i lavoratori sono da considerare videoterminalisti in quanto utilizzano attrezzature con videoterminale per più di 20 ore settimanali.

L'orario di lavoro per tutti i lavoratori è **dalle 9 alle 18** con un'ora di pausa pranzo **dal Lunedì al Venerdì**. Per gli orari di entrata ed uscita è concessa una flessibilità di mezz'ora.

6.4 Analisi dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali

La seconda fase del processo di valutazione dei rischi riguarda lo studio del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali denunciate per i lavoratori. Nell'analisi vengono compresi tutti gli infortuni registrati, indipendentemente dai giorni di prognosi. Le analisi sono articolate in **classi di analisi**, definite come l'insieme degli elementi di una data categoria. Esempi di classi di analisi sono l'insieme dei luoghi di lavoro, delle mansioni, della tipologia di infortunio, la sede della lesione, ecc. Anche questa tipologia di attività risulta essere preliminare alla valutazione specifica dei rischi perché le modalità di accadimento, le tipologie, ecc. degli infortuni mette in evidenza comunque la necessità di provvedere ad un eventuale adeguamento del sistema di prevenzione e protezione.

Per le metodologie analitiche di calcolo dei parametri di valutazione, si rimanda all'**Allegato 2**.

Seppur non più obbligatoria la compilazione del registro infortuni è stato possibile analizzare gli eventi infortunistici accaduti ed in esso registrati. Dall'analisi del registro infortuni risultano solo quattro incidenti accaduti nel 1999, nel 2008 e nel 2014. Tutti gli episodi rientrano nella categoria di "incidente in itinere" (ovvero un incidente durante il tragitto casa-luogo di lavoro e luogo di lavoro-casa) e, come tali, non forniscono elementi di particolare rilevanza per l'approfondimento dei rischi esistenti in azienda.

Di fatto, dunque, non si sono verificati infortuni legati a cause direttamente associabili alle attività di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** ed ai suoi luoghi di lavoro.

6.5 La valutazione dei rischi

Tenendo conto di quanto appena esposto, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte si è proceduto alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare essa è articolata per:

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 24/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

- **luoghi**, riportando i rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed il programma degli interventi focalizzato sulle aree di lavoro, sui rischi trasversali (ad esempio la sicurezza strutturale ed impiantistica, l'antincendio, ecc.) e sulle misure di prevenzione e protezione adottate (ad es. vie di uscita ed emergenza, sistemi di ventilazione, ecc.);
- **gruppi omogenei di lavoratori**, riportando i rischi che riguardano i lavoratori rispetto all'insieme dei luoghi frequentati ed il complesso dei rischi cui si è esposti (ad esempio la valutazione dell'esposizione al rischio stress, videoterminale, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate in rapporto a questi (ad es. i DPI, la formazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.).
- **rischi specifici** (ad esempio per il rischio microclima, illuminamento, ecc.), in modo da sintetizzare il complesso delle esposizioni ed il quadro generale degli adempimenti che l'Ente deve porre in atto per la corretta e completa gestione.

Nella sezione successiva si riportano le considerazioni generali sugli esiti delle valutazioni operate e sulle relative misure di adeguamento/miglioramento da porre in essere, rimandando agli allegati specifici per i criteri di valutazione e per gli aspetti di dettaglio.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 25/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

SEZIONE IV – GLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

7 Esito sintetico della valutazione

Di seguito, si riportano le considerazioni sintetiche inerenti l'esito della valutazione dei rischi, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 28, suddivisi per ambiti e tipologie di rischio.

7.1 Esito della valutazione sintetica del rischio per gruppo omogeneo

La valutazione dei rischi cui sono soggetti i Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL) individuati per **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** (con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e/o da adottare) è riportata in **Allegato 5** e contiene un'analisi dettagliata, concentrata su:

- Attività svolte (procedure/prassi, modalità operative di lavoro, ecc.), comprese quelle di carattere straordinario e saltuario (per il mansionario cfr. la documentazione contenuta nell'**Allegato 1**).
- Pericoli (legati soprattutto alla tipicità delle attività svolte, in quanto quelli legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro sono considerati nella relativa valutazione - **Allegato 3a**).
- Presenza dei DPI.
- Formazione.

In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo:

- I rischi prevalenti per i lavoratori addetti ad attività di tipo amministrativo sono legati all'ergonomia delle postazioni ed utilizzo delle attrezzature munite di VDT.

7.2 Luoghi di lavoro

La valutazione dei rischi per luoghi è stata realizzata partendo dalla verifica dei requisiti minimi di cui al Titolo II e Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e tenendo conto delle peculiarità delle strutture, delle aree di lavoro ed eventuali vincoli architettonici, nonché degli aspetti geomorfologici e sismici che possono interessare il territorio in cui sono ubicate le sedi di pertinenza di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**.

A riguardo, nella sezione Allegati del presente documento si riportano:

- descrizioni strutturali dei luoghi (cfr. **Allegato 3a**);
- valutazione del rischio incendio (cfr. **Allegato 4**);
- analisi della documentazione di sicurezza (cfr. **Allegato 3c**);

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 26/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

- valutazione dei rischi per luogo specifico, con l'indicazione del livello di rischio, delle misure di prevenzione e protezione, con relativa priorità di attuazione (cfr. **Allegato 3a**).

Per le considerazioni di dettaglio, si rimanda all'**Allegato 3a**.

7.3 La valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio incendio e la conseguente classificazione delle aree/luoghi di lavoro è stata fatta in conformità ai criteri dell'Allegato 1 del DM 10 marzo 1998 ed è riportata dettagliatamente in **Allegato 4** al presente documento, dove sono indicati anche i criteri e/o le misure atte a eliminare o a ridurre al minimo i pericoli di incendio. Sono parte integrante di tale Valutazione le indicazioni/informazioni riportate nell'**Allegato 3a** (Adempimenti certificativi correlati alla presenza di eventuali attività soggette al controllo di prevenzione incendi secondo il DPR 151/11 e Valutazione per luoghi di lavoro).

In sintesi si può affermare che alcuni dei pericoli che possono causare incendio all'interno delle sedi dell'Azienda sono attualmente gestiti mediante l'attuazione di misure, quali:

- Sono stati installati mezzi di estinzione portatili (a polvere CE da 6 kg, di classe 34A 233 B C ed estintore a CO2 da 5 kg di classe 113B C), per i quali è stata avviata una convenzione per i controlli, le verifiche e i collaudi periodici. La dotazione risulta adeguata all'estensione ed al livello di rischio del sito. I mezzi di estinzione sono correttamente segnalati ed ubicati ad un'altezza che li rende facilmente raggiungibili in caso d'emergenza. Gli estintori sono inoltre correttamente soggetti a verifica semestrale ogni 6 mesi.
- Installazione di impianti di rivelazione fumi (Vd. **Allegato 3a**) .
- Esiste un'uscita di piano raggiungibile da qualsiasi punto del piano attraverso due vie di fuga indipendenti. La porta individuata come uscita di piano è dotata di maniglione antipánico e di apertura nel verso dell'esodo;
- È installato un impianto di illuminazione d'emergenza;

Si evidenzia che dalla valutazione dei luoghi di lavoro risulta che le condizioni locali e di esercizio offrono ridotte possibilità di sviluppo di principi di incendio, nonché limitate probabilità di propagazione. Tuttavia, si raccomanda la risoluzione di alcune criticità che potrebbero comportare un aumento del carico di incendio come, ad esempio, l'immagazzinamento improprio di materiale a terra nei locali tecnici. Per i dettagli si rimanda all'**Allegato 3a**.

A seguito di tale analisi si può stabilire il livello di rischio incendio per la sede, secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 è classificabile a rischio **BASSO**.

7.4 Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Lo svolgimento di attività lavorative in contesti ambientali di difficile accesso (es. vasche, serbatoi, cisterne, vani tecnici interrati, intercapedini di edifici, ecc.) ove sia possibile la formazione di

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 27/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

atmosfere insalubri, a seguito ad esempio di carenze di ossigeno, rilascio di gas e vapori di sostanze tossiche/nocive o infiammabili, ecc. richiede l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative a tutela dei lavoratori addetti. I rischi correlati allo svolgimento di attività in "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" (così come definiti agli articoli 66, 121 e all'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare sono individuati dal D.P.R. 177/2011.

In particolare qualsiasi attività lavorativa negli "ambienti confinati" può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti di formazione e addestramento, nonché di dotazioni di sicurezza

Dall'analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori dell'Azienda non effettuano alcuna attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.5 Lavoro in solitario

Per lavoro in solitudine si intende quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, anche temporaneamente, senza una sorveglianza, un'interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti.

Le principali criticità legate a un lavoro in solitario sono:

- ❖ la difficoltà di gestione di una qualsivoglia tipologia di emergenza, sia essa di ordine tecnico che fisico (emergenze sanitarie a seguito di infortuni, malesseri, ecc.) a causa dell'isolamento fisico, logistico e telefonico o della difficoltà di essere soccorsi in tempi brevi;
- ❖ il carico di lavoro fisico o psicologico della persona tenuta a lavorare da sola (come ad esempio la maggiore responsabilità individuale, il senso di solitudine, il maggiore livello di attenzione richiesto nello svolgimento di talune azioni, ecc.)

La condizione di lavoro in solitudine può **non** essere necessariamente permanente. Può accadere, infatti, che un lavoratore riceva un compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e in luogo isolato, per un periodo più o meno breve, in altri casi si può parlare di lavoro in solitario per effetto di cause organizzative quali, per esempio, la necessità di lavorare oltre il normale orario di lavoro. Alle criticità legate al lavoro in "solitario" concorrono anche altri fattori, oltre agli aspetti logistici e organizzativi (luoghi remoti, lavoro in turni, lavoro notturno, ecc.), quali ad esempio la presenza di agenti che possono rendere critica una situazione che è già in partenza "speciale", la posizione geografica o territoriale, la non conoscenza dei luoghi, i fattori ambientali avversi.

Attualmente non esiste una norma che regolamenti in modo specifico il lavoro in solitario; il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. infatti esplicita l'obbligo di vigilanza di terzi durante lo svolgimento di determinate attività solo per alcune particolari condizioni di lavoro (come nel caso degli ambienti sospetti di inquinamento o ambienti confinati). Pertanto per ciascuna situazione occorre individuare quali

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 28/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

misure tecniche e/o organizzative devono essere poste in atto per gestire al meglio le criticità correlate al lavoro in solitudine.

Dall'analisi delle attività è emerso che i lavoratori appartenenti alla **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non effettuano alcuna attività in solitario.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.6 Le attrezzature di lavoro

Così come specificato al Titolo III - Capo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i., per attrezzatura di lavoro si intende *qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.*

Di seguito si riporta un elenco indicativo delle attrezzature e degli utensili utilizzati dal personale della **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**:

ATTREZZATURA	ATTIVITA'	SITO/AREA
Videoterminali	Amministrativa	Uffici
Stampanti		
Fax		
Fotocopiatrici		
Calcolatrici		
Taglierine manuali		
Scale		

che, da una valutazione qualitativa, risultano rispondenti alle normative riguardanti sicurezza, comfort ed ergonomia.

Le scaffalature di cui si fa uso in alcune stanze sono correttamente ancorate per evitarne il ribaltamento.

In generale, per tali attrezzature di lavoro:

- le attrezzature sono sottoposte a controlli secondo le periodicità previste dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Vengono effettuate verifiche periodiche dello stato di manutenzione ed efficienza. Gli interventi di manutenzione sono esternalizzati e vengono effettuati secondo le periodicità indicate dal costruttore e in funzione del grado di usura, in relazione alle modalità e condizioni di impiego. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, vengono effettuati interventi straordinari, in caso di guasti o danneggiamenti segnalati dai lavoratori/responsabili in turno.
- le verifiche sull'ascensore vengono effettuate dalla Proprietà dell'Immobile secondo le specifiche riportate nel D.P.R. 162/99.
- sono messi a disposizione dei lavoratori i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature.

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 29/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

7.7 DPI

Per ciascun rischio cui è esposto in modo continuativo o occasionale ogni Gruppo Omogeneo di Lavoratori, sono state valutate l'efficienza e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione collettive. Laddove non è stato possibile diminuire il rischio in altro modo, sono state individuate le caratteristiche dei DPI più idonei.

Dall'analisi delle attività svolte dai lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** e dei rischi ad esse riconducibili, non è necessario l'uso di DPI per la riduzione dei rischi residui.

7.8 Impianti elettrici

Come per i luoghi di lavoro, anche la valutazione dei rischi per gli impianti elettrici con l'individuazione delle relative misure di adeguamento e miglioramento ha preso le mosse dalla verifica dei requisiti minimi di cui al Titolo III - Capo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al relativo Allegato IX. Tale verifica preliminare ha preso in considerazione anche i requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle norme tecniche specifiche (ad es. CEI 64-8 per gli impianti elettrici, ecc.).

Per quanto riguarda gli impianti elettrici e relativi dispositivi di protezione, da quanto emerso dalla documentazione ad oggi resa disponibile da **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** per gli impianti presenti nella sede oggetto di analisi, non si segnalano generalmente evidenti carenze relativamente ai requisiti minimi di protezione.

L'impianto elettrico è stato oggetto di adeguamento nel 1999, nel 2003 e successivamente nel 2013. A seguito dei suddetti interventi è stata rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 e, nell'ultimo caso, del D.M. 37/08.

Sono in fase di acquisizione, inoltre, i verbali di verifica periodica per gli impianti di messa a terra, in accordo con quanto disciplinato dal DPR 462/2001 (**Allegato 3a**).

Nell'ambito delle attività della **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, vengono utilizzate apparecchiature elettriche che generalmente rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle norme tecniche e che sono sottoposte a periodica manutenzione, per le quali non si è avuta evidenza (tecnica o documentale) in sede di sopralluogo.

E' fatto divieto per i lavoratori di utilizzare utenze elettriche personali senza l'autorizzazione del Datore di Lavoro, al fine di evitare eventuali sovraccarichi all'impianto. A tal proposito si evidenzia che è stata riscontrata la presenza di dispositivi elettrici ad uso personale (macchina del caffè, forno microonde, etc.) nella sala ristoro.

E' sempre raccomandato verificare che l'assorbimento complessivo di tutte le utenze della sede permetta l'utilizzo di ulteriori utenze non strettamente necessarie allo svolgimento delle normali attività lavorative.

Generalmente si consiglia di provvedere alla sistemazione dei cavi sotto le scrivanie e al corretto raggruppamento degli stessi in maniera tale da non costituire intralcio al passaggio.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 30/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Infine si evidenzia:

- che le attrezzature sono sottoposte a controlli secondo le periodicità previste dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08;
- che gli impianti elettrici sono progettati secondo le norme di buona tecnica specificate nell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e correttamente mantenuti.
- che sono in via di acquisizione dalla proprietà dello stabile, le attestazioni delle verifiche dell'impianto di messa a terra e, se pertinente, della protezione delle scariche atmosferiche, eseguite secondo la periodicità prevista dal D.P.R. 462/01;
- che sono in via di acquisizione dalla proprietà dello stabile, le attestazioni delle verifiche sugli ascensori e sui montacarichi effettuate secondo le specifiche riportate nel D.P.R. 162/99.

7.9 Lavori in quota

L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce il lavoro in quota come *“un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”*.

Dall'analisi delle attività è emerso che i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non effettuano lavori in quota.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.10 Segnaletica di Sicurezza

A seguito della valutazione, nel caso di permanenza di rischi che non possono essere diversamente evitati o limitati con altre misure, è previsto il ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente a quanto indicato al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e agli allegati da XXIV a XXXII, considerando che per *segnaletica di sicurezza* si intende una qualunque *indicazione o prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale*.

In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo relative a **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**.

Nel caso specifico, lo scopo prevalente della segnaletica installata è relativo alla prevenzione incendi (indicazione delle vie di fuga, ubicazione dei mezzo di primo soccorso, ecc.).

Gli esiti della valutazione e le relative misure di prevenzione sono riportati nella valutazione per luoghi di lavoro **Allegato 3a** al quale si rimanda per le considerazioni di dettaglio.

7.11 La movimentazione manuale dei carichi

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 31/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

Nell'ambito della valutazione per Gruppi Omogenei sono stati presi in considerazione anche i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto di quanto previsto al Titolo VI e all'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le informazioni fornite dall'Azienda/DDL e raccolte dal SPP hanno riguardato:

- la tipologia di attività di movimentazione da svolgere (sollevamento, trasporto, traino, spinta) e le relative esigenze connesse;
- la frequenza delle movimentazioni;
- le caratteristiche del carico;
- lo sforzo fisico richiesto;
- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Sono stati infine considerati i fattori individuali di rischio per la valutazione specifica dei lavoratori, in particolare per quanto concerne l'età e il periodo della gravidanza.

Il personale **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, durante lo svolgimento della propria attività, non effettua attività che richiedano l'applicazione di misure specifiche previste dal Titolo VI.

Le occasionali movimentazioni di carichi (faldoni, risme di carta, ecc.) per peso e frequenza non sono tali da comportare l'esposizione a rischio dei lavoratori.

Inoltre né sistematicamente né saltuariamente avviene la movimentazione di carichi superiori a 20 Kg, pertanto non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica.

Dall'analisi dei fattori di rischio non si evidenziano, quindi, situazioni di particolare gravità per i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, anche in relazione alla probabilità di accadimento ed alla gravità correlata nonché per la diffusione.

Le misure di prevenzione e protezione in atto compensano pienamente i rischi.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.12 Il lavoro al Videoterminale

I posti di lavoro con attrezzature munite di videoterminali (VDT) sono stati analizzati con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e d'igiene ambientale, indipendentemente dal fatto che siano o no destinati a lavoratore "videoterminale" così come definito dall'art. 173 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di adottare misure per ovviare ai problemi eventualmente riscontrati.

L'individuazione dei lavoratori "esposti" è stata operata sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro. In particolare sono stati individuati come "videoterminalisti" tutti **gli impiegati** e ad essi si applicano le misure di prevenzione specifiche previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 32/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

s.m.i., ovvero la messa a disposizione di postazioni di lavoro ergonomiche, la formazione specifica e la sorveglianza sanitaria.

Dall'analisi effettuata in occasione dell'attuale revisione del documento di valutazione dei rischi non sono emerse situazioni di gravità. Le postazioni risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Da interviste condotte con i lavoratori non emergono situazioni di discomfort legate all'illuminamento. Le postazioni risultano, generalmente, orientate correttamente rispetto alle fonti di luce. Tutte le finestre sono dotate di dispositivi di oscuramento tipo veneziane.

Le misure di programma prevedono la verifica costante della corretta disposizione della postazioni e del rispetto dei requisiti di ergonomia.

E' stata inoltre predisposta una *procedura operativa per il lavoro al videoterminale*, allegata al presente documento, per la relativa applicazione da parte dei lavoratori.

7.13 Rumore

La valutazione del rischio rumore è stata realizzata sulla base delle metodologie indicate al Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Capo I e con riferimento alle di lavoro giornaliero (8 ore) delle mansioni potenzialmente esposte e ai seguenti limiti:

VALORE DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA L _{EX,8h}	PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO p _{peak}
Valori limite di esposizione*	87 dB(A)	200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa)
Valori superiori d'azione	85 dB(A)	140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa)
Valori inferiori d'azione	80 dB(A)	112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa)

* Ai fini di valutare il rispetto dei limiti di esposizione, bisogna tener conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori.

Dall'analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non utilizzano attrezzature rumorose, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso indagini strumentali volte a individuare i livelli di dB(A).

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.14 Vibrazioni

La valutazione del rischio vibrazioni (relativamente sia al corpo intero che al sistema mano-braccio) viene realizzata secondo i disposti del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e con riferimento alle di lavoro giornaliero (8 ore) delle mansioni potenzialmente esposte e ai seguenti limiti:

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 33/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

VALORE DI RIFERIMENTO	VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO	VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
Valore Limite di Esposizione per periodi brevi	1.5 m/s²	20.0 m/s²
Valore Limite di Esposizione	1.0 m/s²	5.0 m/s²
Valore di Azione	0.5 m/s²	2.5 m/s²

Dall'analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non utilizzano attrezzature che possano esporre al rischio di vibrazioni, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso indagini strumentali. Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.15 Campi elettromagnetici (CEM)

Ad agosto 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE che ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE in materia di protezione dei lavoratori da rischi legati ai CEM, ed ha portato delle modifiche al capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e smi.

La valutazione di tale rischio ha avuto come prima fase quella del censimento delle sorgenti presenti e tale fase ha evidenziato la presenza di sole sorgenti giustificabili.

Tra le sorgenti giustificabili rientrano infatti i computer e le attrezzature da ufficio e gli impianti elettrici con intensità di corrente inferiore a 100A (per il campo magnetico) e isolati (per il campo elettrico).

Per quanto detto, non si individuano rischi particolari di esposizione a CEM per i lavoratori della **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**.

Tale valutazione sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento dell'esposizione dei lavoratori.

7.16 Radiazioni ottiche

Per quanto riguarda la sede di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, non sono presenti sorgenti di radiazioni ottiche artificiali (UV, IR e visibile, sia in forma incoerente che coerente, ovvero laser) così come definite dalle normativa (Titolo VIII, capo V del D.Lgs. 81/08 e smi) e dalle norme tecniche. Ove necessario, verranno approfondite le valutazioni mediante indagini specifiche.

Le attività svolte all'aperto, seppur presenti nelle mansioni degli operatori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** ("Promotori Commerciali"), non comportano tempi e modalità di esposizione alla

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 34/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

luce solare tale da comportare rischi per gli addetti superiori a quelli della popolazione non esposta per motivi professionali.

In ogni caso per le attività svolte all'aperto bisogna tener conto dei soggetti particolarmente sensibili al rischio da esposizione alle radiazioni UV solari (ove presenti), come:

- donne in gravidanza;
- albinici e individui di fototipo 1-2;
- portatori di malattie del collagene;
- soggetti affetti da alterazioni dell'iride e della pupilla;
- soggetti che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni a radiazioni UV;
- soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV.
- Ecc.

In caso di accertamento di personale sensibile al rischio specifico, il Medico Competente (o i Preposti, nel caso vengano a conoscenza delle informazioni di cui sopra), comunicherà i relativi nominativi al Servizio di Prevenzione e Protezione che provvederà a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Di seguito si riportano le misure di prevenzione da adottare nel periodo di maggiore attività all'aperto:

- Utilizzare creme solari protettive con filtro almeno pari a 20; occorre applicarle frequentemente sulle parti del corpo esposte ai raggi UV. Si ricorda di proteggere anche le labbra.
- Proteggere la pelle anche in presenza di cielo parzialmente velato o nuvoloso (le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti).
- Evitare di togliere gli abiti da lavoro durante lo svolgimento delle attività al sole (anche se si percepisce molto caldo); bensì usare abiti leggeri e larghi che non ostacolino i movimenti, con maniche lunghe ed accollati e pantaloni lunghi. Il grado di protezione dell'abbigliamento deve essere proporzionale all'intensità della radiazione UV solare a cui il lavoratore è esposto.
- Allertare il Datore di lavoro in caso di utilizzo di certi medicinali che possono sensibilizzare la pelle ed essere la causa di gravi scottature.
- Evitare, se possibile, l'utilizzo di profumi e deodoranti.
- Effettuare frequenti pause presso luoghi freschi e ombreggiati (almeno cinque minuti ogni ora).
- Bere spesso acqua.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 35/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

7.17 Radiazioni ionizzanti

Nelle attività svolte dalla **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non vengono utilizzate sostanze o apparecchiature che producono radiazioni ionizzanti.

Per quanto riguarda la presenza di RADON, l'eventuale esposizione dei lavoratori, ovvero delle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. all'art. 10-bis (c.1 lett. a) e b)), viene periodicamente valutata nell'ambito di diverse indagini campionarie avviate dalla Regione.

Le attività della campagna di monitoraggio del radon indoor nella regione Lazio sono state svolte nell'ambito di due programmi portati a termine tra il 2003 e il 2011. Nel periodo 2003-2007, l'ISPRA ha realizzato il progetto, finanziato dal Ministero dell'ambiente, dal titolo "Qualificazione delle metodologie per la misura delle concentrazioni di radon e per l'individuazione delle zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di radon", nell'ambito della legge 93/2001 che ha imposto l'esecuzione di un'indagine pilota sul territorio delle province di Roma e Viterbo.

Successivamente, dall'esigenza della Regione Lazio di ottemperare al D.Lgs. 241/00, è stata stipulata, nel 2008, tra l'ISPRA e l'ARPA Lazio la "Convenzione per il completamento delle indagini volte alla individuazione delle zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di attività di radon nella regione Lazio", al fine di estendere la campagna di monitoraggio alle restanti province di Frosinone, Latina e Rieti.

La metodica eseguita nella seconda indagine è stata ripresa in toto dalla precedente, seppur con alcune differenze dovute all'esperienza maturata con l'indagine su Roma e Viterbo. Gli obiettivi primari delle indagini sono stati la stima della concentrazione di attività di radon indoor nelle abitazioni della regione Lazio e lo sviluppo di metodologie di classificazione del territorio in zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di radon.

Per il Comune di Roma i livelli di concentrazione di Radon misurati sono al di sotto dei livelli di azione (500 Bq (Becquerel)/m³), in quanto anche inferiori a 100 Bq.

La concentrazione media di Radon per il Comune di Roma è di circa 62 (Becquerel)/m³.

Per quanto concerne i luoghi interrati, presso la sede di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non sono presenti locali interrati in cui i lavoratori operino in maniera stanziale per almeno 10 ore al mese (limite per individuare permanenze significative in locali sotterranei).

L'esposizione dei lavoratori sarà tenuta sotto controllo e, in caso di cambiamenti, si provvederà ad aggiornare il presente documento con l'integrazione della valutazione del rischio in maniera specifica.

7.18 Microclima e stress termico

L'analisi del microclima negli ambienti di lavoro è stata condotta sia per l'accertamento delle condizioni di comfort che per la valutazione delle eventuali situazioni che possono comportare stress termico.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 36/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Da un'analisi qualitativa, non sono state rilevate situazioni di discomfort o di rilevanti sollecitazioni termiche.

I lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, in relazione sia alle tipologie di attività svolta che alle caratteristiche termiche degli ambienti frequentati, non sono esposti a condizioni di stress termico.

In tutti gli ambienti sono presenti unità di condizionamento che permettono di regolare in maniera autonoma i parametri microclimatici (ad es. la temperatura) dell'ambiente lavorativo.

L'eventuale utilizzo di stufette o altri sistemi di riscaldamento portatili (tutti marcati CE) a supporto del sistema di riscaldamento centralizzato, sarà preventivamente valutato ed autorizzato dal Datore di Lavoro, al fine di garantire l'idoneità di detti dispositivi all'uso cui sono destinati ed alle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le misure di programma prevedono il continuo controllo dello stato degli impianti e la manutenzione periodica degli stessi al fine di mantenerli in efficienza.

7.19 Illuminamento

Dall'analisi dei rischi si è rilevato che non sono presenti pericoli di entità degna di approfondimenti dovuti all'illuminamento. In generale i livelli di illuminamento risultano adeguati al tipo di attività svolta.

Da interviste effettuate con i lavoratori non sono emerse situazioni di disagio legate all'illuminamento.

È nelle misure di programma la verifica periodica dell'efficienza degli impianti.

7.20 Altri agenti fisici

Gli altri agenti fisici indicati nel Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 180) non già trattati nei paragrafi precedenti sono gli ultrasuoni, gli infrasuoni e le atmosfere iperbariche.

Tali fattori di rischio non sono presenti nelle attività svolte dai lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** e pertanto non si rende necessario un ulteriore approfondimento di valutazione.

7.21 Gli agenti chimici

Per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici si è fatto riferimento a quanto indicato all'art. 223 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione dell'esposizione a rischi chimici può essere articolata seguendo i seguenti step metodologici:

1. Individuazione degli agenti chimici pericolosi utilizzati nelle attività lavorative;

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 37/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

2. screening della rilevanza dell'esposizione attraverso una valutazione semiquantitativa basata sulla metodologia indicata nella Linea Guida della Regione Piemonte, attraverso la quale sono stati individuati i casi che hanno richiesto degli specifici approfondimenti anche strumentali;
3. la valutazione approfondita dei rischi, fatta sulla base di modelli di valutazione delle concentrazioni espositive o con campionamenti diretti degli agenti chimici presenti finalizzati alla valutazione dell'esposizione secondo i criteri indicati nella UNI EN 689;
4. individuazione delle misure e programmazione degli interventi coerentemente con la metodologia generale di valutazione dei rischi riportata nell'**Allegato 2** del presente documento.

Nel caso specifico il processo di valutazione si è arrestato al punto 1. Infatti dall'analisi condotta è emerso che nelle attività svolte dal personale di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non vengono utilizzate sostanze chimiche pericolose.

Le attività di pulizie sono svolte da una ditta esterna. Alcune delle sostanze adoperate per le pulizie sono immagazzinate in armadietto dedicato. Per quantità, caratteristiche di pericolosità e modalità di immagazzinamento tali sostanze comportano un rischio trascurabile per i lavoratori **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**.

7.22 Gli agenti cancerogeni e mutageni

In fase di attuazione della valutazione dei rischi, per quanto attiene la presenza e l'utilizzo di agenti chimici, si è attuato quanto previsto all'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Dall'analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non effettuano alcun'attività che preveda la manipolazione (anche involontaria) di agenti cancerogeni e mutageni, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.23 Il fumo passivo

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. tratta il "divieto di fumo" nei luoghi di lavoro sia come rischio per la sicurezza (rischio di incendio/esplosione), sia come rischio per la salute (rischio di esposizione a sostanze pericolose, amianto e/o agenti biologici connesso con la presenza di fumo). Infatti il fumo di tabacco può contribuire a far propagare nell'ambiente di lavoro sostanze pericolose, agendo come vettore o incrementando il danno causato dal singolo agente. La combustione collegata al fumo di sigaretta, può comportare, inoltre, soprattutto in determinati ambienti, il rischio di incendio/esplosione.

La **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** ha, pertanto, stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, così come imposto dall'art. 51 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003 (che esclude, però quelli privati

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 38/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e conformi a quanto previsto dal DPCM del 23 Dicembre 2003 e come tali contrassegnati).

Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti di pertinenza della **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, comprese le imprese appaltatrici, alle quali andrà fornita una specifica informazione da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

All'interno dei luoghi di lavoro il divieto di fumo è sostanzialmente rispettato ed il Datore di Lavoro ha provveduto agli adempimenti organizzativi previsti dalla normativa in materia, quale l'informazione ai lavoratori sul rischio dovuto sia al fumo attivo che passivo delle sigarette e sul divieto di fumo nelle aree chiuse oltre all'apposizione di cartelli conformi alle indicazioni del DPCM del 23 Dicembre 2003.

7.24 Amianto

In base all'art. 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le attività lavorative che possono comportare l'esposizione ad amianto sono le seguenti: manutenzioni, rimozioni dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate.

La contaminazione deve essere riferita ad un valore che esprime il quantitativo di fibre d'amianto disperse nell'aria. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 254 comma 1 prevede un limite d'esposizione professionale pari a 100 ff/l (ovvero 0,1 ff/cm³) d'amianto. Un decimo di tale limite viene assegnato a tutti i lavoratori in generale, ovvero a quanti non siano abilitati ad effettuare lavorazioni in presenza di amianto, ma possano trovarsi ad operare all'interno di luoghi di lavoro costruiti con amianto, i quali, quindi, in caso di cattivo stato di conservazione strutturale, possono comportare la dispersione di fibre nell'aria.

Si evidenzia che i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non rientrano nel campo di applicazione di tale normativa in quanto non svolgono alcuna attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali contenenti amianto.

Per quanto riguarda la valutazione secondo il DM 06/09/94, che riguarda gli edifici e le strutture con materiali contenenti amianto, lo stesso non trova applicazione nel caso delle attività svolte da **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, poiché all'interno dei luoghi di lavoro non sono presenti Materiali Contenenti Amianto.

7.25 Gli agenti biologici

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica, come specificato nell'art. 266, comma 1, "a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici", dove, come specificato nell'art. 267, comma 1 lettera a), si intende, per "agente biologico: *qualsiasi microrganismo anche*

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 39/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni".

Sulla base di queste definizioni e dell'elenco dei lavori che possono comportare la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), dell'analisi delle attività svolte e dello stato dei luoghi di lavoro, i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non sono esposti al rischio di agenti biologici.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.26 Rischio di esplosione

In fase di attuazione della valutazione dei rischi, per quanto attiene la presenza di luoghi dove è possibile la formazione di atmosfere esplosive, così come definite all'art. 288 del D.Lgs. 81/08, si è attuato quanto previsto dallo stesso Decreto (TITOLO XI e Allegati XLIX, L e LI), allo scopo di adottare le misure adeguate per raggiungere gli obiettivi definiti in conformità alla direttiva 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

È emerso che, per la tipologia di attività svolta, per le caratteristiche dei luoghi di lavoro, per l'assenza di ambienti confinati e per la tipologia di impianti presenti e sostanze utilizzate, i lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** non risultano esposti al rischio di esplosione.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.27 Le lavoratrici madri

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza (cfr. **Allegato 7** del presente documento) è stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e s.m.i., CAPO II, con riferimento agli Allegati A, B e C dello stesso Decreto.

Il punto di partenza è dato dall'**Allegato 5** (inerente la valutazione dei rischi per i GOL) e, seguendo lo schema ivi impostato, per ciascuna attività svolta e per ciascun rischio, la valutazione è stata effettuata per lavoratrici in fase di gravidanza, lavoratrici nel primo periodo dell'allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto) e lavoratrici nel secondo periodo di allattamento (fino a un anno di vita del bambino). In particolare, relativamente a questo secondo periodo i problemi sono legati alla salvaguardia della funzionalità dell'allattamento, che può essere compromessa dai ritmi di lavoro e dall'eventuale gestione di situazioni di emergenza.

Tra le misure di prevenzione adottate sono state incluse la specifica informazione e formazione delle lavoratrici e l'adozione delle misure organizzative per la minimizzazione dei rischi per la salute e il benessere della lavoratrice.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 40/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Sulla base della valutazione del rischio condotta per le diverse attività cui possono essere adibite le lavoratrici di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, riportata nei paragrafi precedenti (attività d'ufficio con uso di VDT), si può concludere che le attività svolte non rientrano tra quelle vietate dall'allegato A del TU (D.Lgs. 151/01) o che esponano le lavoratrici ai fattori di rischio riportati nell'allegato B e nell'allegato C.

All'atto della comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice, saranno comunque approfondite le valutazioni specifiche e, se necessario, adottate opportune misure di tutela della salute e sicurezza della lavoratrice, con il supporto del medico competente, secondo i criteri fissati dal citato decreto 151/01 e s.m.i.. Di conseguenza le misure di prevenzione e la gestione dei periodi di astensione dal lavoro per maternità seguono i criteri generali fissati dal decreto stesso

7.28 Lavoro notturno

Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 e s.m.i. che ha recepito la direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Il decreto citato fornisce le seguenti definizioni di periodo notturno e lavoratore notturno, riprendendo in massima parte quanto già definito dalla normativa precedentemente esistente (D.Lgs. 532/99).

In particolare viene definito come "periodo notturno" un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In questo periodo rientrano quindi gli orari 22-5, 23-6, 24-7 e, ovviamente, orari di maggiore durata comprendenti i precedenti. Nel caso specifico, in base alle informazioni fornite dall'Azienda, è emerso che non viene svolta in alcun modo attività lavorativa nel periodo notturno, pertanto non trova applicazione la normativa specifica.

7.29 Rischi di aggressione sul lavoro

Il Rischio di aggressioni sul lavoro da parte di soggetti esterni all'Azienda, rappresenta un elemento potenzialmente significativo soprattutto per alcuni comparti/settori lavorativi che prevedono il contatto frequente con utenti esterni di un servizio, quali ad esempio:

- settore finanziario: banche, agenzie riscossione crediti, consulenti finanziari, ecc.

Le misure di prevenzione da adottare devono essere tarate sulla specifica realtà organizzativa, in relazione alla tipologia di servizi erogati e al loro impatto sociale, al contesto lavorativo e alle peculiarità dei "soggetti" esterni che potrebbero dar seguito all'aggressione.

In via generale tali misure prevedono: una idonea progettazione e allestimento dei luoghi di lavoro; la formazione del personale su tale tipologia di rischio e sulle procedure di controllo/gestione delle situazioni critiche; la dotazione di strumenti per la tempestiva attivazione delle richieste di soccorso; l'organizzazione del lavoro (con particolare riferimento ai turni di lavoro, al dimensionamento personale, alla rotazione nelle attività a maggior rischio), ecc..

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 41/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Dall'analisi delle attività è emerso che il rischio per il personale dell'Azienda può definirsi basso. Tuttavia tale valutazione sarà oggetto di revisione nel caso dovessero verificarsi eventi incidentali rientranti in questa categoria.

7.30 Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale applicata

Diverse ricerche svolte a livello nazionale e internazionale sembrano indicare che i lavoratori impiegati con forme di lavoro atipico sono maggiormente soggetti ad infortuni rispetto a lavoratori che, a parità di effettiva attività svolta, sono assunti con contratti "ordinari", tipicamente coincidenti con assunzione a tempo pieno e indeterminato.

La frammentazione delle organizzazioni e la volatilità dei rapporti di lavoro sono alla base di tre tipologie di criticità che, complessivamente, possono causare un deterioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori atipici:

1. minore efficacia degli strumenti ordinari di valutazione dei rischi,
2. minore coinvolgimento dei lavoratori atipici all'interno dei sistemi aziendali per la prevenzione dalla salute e sicurezza, in particolare per quanto concerne le attività di prevenzione e protezione,
3. maggiori difficoltà di applicazione delle tutele minime previste dalla normativa (formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) e di definizione delle relative responsabilità.

Forme di lavoro atipico sono quelle regolate da forme di contratto alternative al contratto a tempo pieno e indeterminato: a tempo determinato, somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), collaborazione a progetto.

Al momento, da quanto riferito dall'Azienda, non sono occupati lavoratori con forme di contratto atipiche.

In linea generale, comunque, le procedure di gestione della salute e sicurezza aziendali verranno applicate anche ai lavoratori atipici eventualmente assunti a seguito della pubblicazione del presente documento, considerati comunque destinatari delle misure di tutela della salute e sicurezza, coerentemente con la definizione ampia di lavoratore data nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e le modalità specifiche di applicazione previste dall'art. 4.

7.31 Rischi connessi alle differenze di genere

Le statistiche sugli infortuni e le malattie mostrano che gli uomini e le donne subiscono mediamente Danni in vie diverse e preferenziali. Ad esempio gli uomini hanno un maggior numero di infortuni di elevata gravità, mentre le donne si assentano più frequentemente degli uomini per problemi di malattie quali, ad esempio, quelli da stress, le infezioni ecc.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 42/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

Ovviamente le medie risentono anche di elementi di carattere culturale e sociale, come la prevalenza dell'occupazione femminile o maschile in determinati comparti produttivi che hanno rischi specifici diversi. Tuttavia non si può trascurare il fatto che in molti casi i limiti di riferimento e le condizioni ergonomiche sono testati su una popolazione non sempre correttamente eterogenea. Nelle attività di valutazione dei rischi pertanto, sono state prese in considerazione le differenze di genere per ciascun gruppo omogeneo.

In particolare tali differenze sono state valutate sulla base delle informazioni fornite dall'analisi delle assenze dal lavoro, sulla base della relazione annuale sui dati della sorveglianza sanitaria e sull'acquisizione diretta di informazioni ed elementi direttamente dai lavoratori e delle lavoratrici, anche attraverso il loro Rappresentante.

Nel caso di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, le attività svolte dai lavoratori non configurano situazioni di rischio attribuibile alle differenze di genere.

7.32 Rischi connessi all'età

La statistica nazionale ed europea degli infortuni mette in evidenza una differenza dell'esposizione dei lavoratori in funzione dell'età. Pertanto il RSPP ed il MC hanno proceduto a valutare i rischi per tutti i GOL di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** e l'esito è stato che le attività svolte dai lavoratori non configurano situazioni di rischio attribuibile alle differenze di età.

La valutazione specifica effettuata per ogni gruppo omogeneo si è sviluppata sulle aree sotto elencate.

Per i giovani sono stati valutati:

- l'eventuale incremento del tasso infortunistico e il fabbisogno formativo prevalentemente necessario a colmare la carenza di sufficiente esperienza;
- la corretta percezione dei rischi, che sovente porta tale soggetti a maggiori esposizioni ad agenti chimici e fisici;
- l'utilizzo più frequente in attività gravose o in posizioni scomode che possono comportare maggiore probabilità di infortuni;

Per quanto riguarda i lavoratori più anziani, sono stati valutati

- gli incrementi di infortuni e di assenze da malattie legate al decremento del livello di efficienza fisica;
- i disordini muscolo-scheletrici legati alla diminuzione della forza fisica e della capacità di movimento;
- l'orario di lavoro, legati all'aumento del tempo di recupero dopo attività faticose e stressanti;
- lo stress lavoro-correlato,
- gli incidenti ed infortuni legati a cadute, distorsioni, problemi di salute (diabete, osteoporosi, problemi coronarici, ipertensione, ecc.)

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 43/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

- la diminuzione dell'acuità sensoriale (in particolare visiva e acustica)
- lo stress termico.

Come per altri elementi di valutazione, la valutazione dei rischi è stata preventivamente contestualizzata valutando le statistiche degli infortuni nonché i dati dell'assenza dal lavoro con riguardo particolare alla differenza di età dei lavoratori coinvolti, acquisendo il parere del Medico Competente basato anche sull'andamento delle attività di sorveglianza sanitaria.

Nella valutazione poi sono state considerate le condizioni particolari cui possono essere maggiormente esposti lavoratori giovani ed anziani.

A seguito di tali valutazioni è possibile escludere per i lavoratori **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** l'esigenza di valutazioni specifiche per i rischi connessi alla differenza di età. E' comunque rispettata la previsione normativa di una diversa periodicità delle visite di idoneità per le attività con utilizzo del Videoterminale per i lavoratori con età superiore ai 50 anni, come previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 176, comma 3.

7.33 Rischi connessi alla provenienza da altri paesi

I principali rischi legati alla provenienza dagli altri paesi riguarda in particolare il contesto sociale in cui il lavoratore si viene a trovare ed agli ostacoli che questo comporta soprattutto in termini di:

- gap linguistico,
- comportamenti e difficoltà di integrazione,
- soddisfazione nel lavoro,
- stress lavoro correlato.

In particolare il gap linguistico come pure la consuetudine a comportamenti diversi può rappresentare un problema in termini di integrazione ma anche difficoltà di coinvolgimento delle attività di prevenzione e protezione.

Le statistiche europee mettono anche in evidenza una maggiore rilevanza degli infortuni che occorrono a tale categoria di lavoratori, anche perché spesso impiegati in lavorazioni più gravose o con carichi di lavoro maggiori.

Nell'organico dei lavoratori **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** sono presenti esclusivamente cittadini italiani. Per tale ragione è possibile escludere l'insorgenza di rischi connessi alla diversa nazionalità dei dipendenti. Qualora dovessero essere assunti lavoratori stranieri sarà verificato il loro livello di comprensione dell'italiano sulla base del quale sarà valutata la necessità di eventuali misure compensative, ad es. predisponendo materiale formativo e informativo in lingua inglese o altra lingua straniera, organizzando corsi di apprendimento dell'italiano, ecc.

7.34 Rischi collegati allo stress lavoro-correlato

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	Pag. 44/53
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

I rischi da stress lavoro-correlato, sono riconducibili all'organizzazione del lavoro secondo cui il lavoratore svolge la propria attività e all'ambiente nel quale si colloca. I rischi di natura fisica, chimica, ecc, possono comunque costituire un aggravante delle condizioni di stress

Le attività di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato si basano sulle indicazioni riportate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella **“lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’art 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni”**.

Secondo quanto riportato nella citata circolare la valutazione può essere articolata in due fasi di cui la prima, sempre necessaria, costituisce una valutazione preliminare e la seconda, eventuale, rappresenta una valutazione approfondita. La seconda fase si avvia solo nel caso in cui dalla prima valutazione emergano significativi elementi di stress lavoro correlato relativamente ai quali non sia possibile individuare elementi correttivi efficaci.

Attualmente, al Servizio di Prevenzione e Protezione sta reperendo l’insieme dei dati necessari al calcolo degli indici di contesto, di contenuto e aziendali relativamente al triennio 2014-2015-2016, finalizzati alla valutazione del rischio stress lavoro correlato (**Allegato 9**).

Una volta terminata la raccolta dei dati, l’analisi che verrà effettuata costituirà motivo di aggiornamento del presente documento e andrà ad allegarsi allo stesso, diventandone parte integrante.

Si rimanda, nel frattempo, al **documento di programmazione** (allegato al presente documento) per gli elementi di dettaglio in merito alla metodologia adoperata.

7.35 Valutazione del rischio legato all’assunzione di bevande contenenti alcool

La Legge 125/2001 prescrive il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori che esplicano attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro il cui elenco è stato individuato dal Provvedimento attuativo del 16/03/2006.

Le figure coinvolte sulla gestione delle norme in materia di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche sono il Medico Competente (deputato agli accertamenti sanitari di primo e di secondo livello) e il Datore di Lavoro.

Secondo la normativa citata (richiamata anche dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) il Datore di Lavoro ha la responsabilità di provvedere a:

- Informazione dei lavoratori circa l’obbligo di completa astensione dall’assunzione di alcoolici durante l’orario di lavoro e sull’opportunità di non assumere alcool prima di iniziare il lavoro in quanto gli effetti negativi durano nel tempo.
- Divieto di somministrazione di tali bevande in ogni luogo e periodo di lavoro.
- Verifiche e controlli a cura del Medico Competente non rientranti nella sorveglianza sanitaria.

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 45/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

Nel caso in cui vi sia il sospetto di abuso o dipendenza alcolica, il Medico competente chiede la collaborazione del l'Unità Operativa di Alcoologia e/o SERT che, previo consenso del lavoratore, potrà proporre un programma terapeutico.

I risultati dei controlli alcoologici verranno comunicati dal Medico Competente al lavoratore (a cui potrà far seguito una sanzione disciplinare) e al Datore di Lavoro.

Nel caso di assunzione acuta è necessario che il diretto responsabile documenti l'episodio, allontanando il lavoratore dal posto di lavoro specie se opera in un ambiente a rischio per sé o per terzi informando tempestivamente il Servizio Prevenzione e Protezione e la Funzione Risorse Umane.

Nel caso di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, non sono svolte attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro rientranti tra quelle individuate nell'Allegato 1 del Provvedimento del 16 marzo 2006.

7.36 Valutazione dei Rischio legati all'assunzione di sostanze stupefacenti

L'art. 125 del DPR 309/90 (non modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272) prevede l'effettuazione di accertamenti di assenza di tossicodipendenza da espletarsi sui lavoratori che compiono mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi di cui all'Allegato 1 del Provvedimento del 30/10/2007 e secondo le modalità ulteriormente definite nell'Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni del 18 Settembre 2008.

La responsabilità dell'esecuzione di tali accertamenti è a carico del Datore di Lavoro, al quale può essere applicata una sanzione penale e che, secondo l'art. 124, è tenuto a concedere un periodo di aspettativa dal lavoro (della durata massima di tre anni) al lavoratore tossicodipendente che si sottopone a un programma terapeutico o di riabilitazione.

Il lavoratore, d'altro canto, è tenuto all'assoluto divieto di assunzione (anche sporadica) per le mansioni individuate come sopra specificato. E' inoltre obbligo del lavoratore sottoporsi agli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza: in caso di rifiuto del lavoratore, senza giustificato motivo, è prevista la sospensione dalla mansione.

I nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti sono comunicati dal Datore di Lavoro al Medico Competente in forma scritta.

All'assunzione delle mansioni rientranti in quelle riportate in allegato 1 e con periodicità di norma annuale o quando motivatamente necessario, il medico competente deve verificare mediante accertamenti sanitari l'assenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, previa comunicazione al lavoratore almeno un giorno prima della visita. In caso di positività al test viene emesso un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione ed il lavoratore viene rinvio presso la struttura sanitaria competente (SERT dell'ASL).

Nel caso di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, non sono svolte attività rientranti tra quelle individuate nell'Allegato 1 del Provvedimento del 30/10/2007.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 46/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

CFI - Cooperazione Finanza Impresa

*Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.*

*Aprile 2017 -
Edizione 7*

Pag. 47/53

SEZIONE V - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

8 L'Informazione e la Formazione

La formazione è uno dei punti critici per la prevenzione degli infortuni. Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e a seguito dell'analisi del fabbisogno formativo per ciascun Gruppo Omogeneo di Lavoratori, sono state previste le azioni formative dettagliate nei paragrafi successivi, i cui contenuti minimi dei programmi, le periodicità e modalità di effettuazione sono definiti di due Accordi Stato-Regioni del 21 Dicembre del 2011 (uno per DDL coincidente con RSPP e uno per lavoratori in generale) e dall'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 (inerente l'individuazione delle attrezzature di lavoro che richiedano abilitazione specifica al loro utilizzo), così come la durata di ogni tipologia di corso.

CFI - Cooperazione Finanza Impresa cura, già da anni, l'Informazione e la Formazione dei propri lavoratori, coerentemente con le disposizioni normative. Per i lavoratori già formati, saranno programmati i corsi di aggiornamento, con periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore, ai sensi del p.to 9 degli Accordi Stato Regioni. Per quanti necessitino di un nuovo programma di formazione (nuovi assunti), vengono predisposte nuove edizioni di corsi; in particolare per i lavoratori neo assunti il percorso formativo si articola in due moduli distinti (con le periodicità definite dalla formazione preventiva):

- modulo generale: la durata non dovrà essere inferiore alle 4 ore (per tutti i settori/comparti);
- modulo specifico: la durata minima è determinata in funzione dello specifico settore di appartenenza (in base all'elenco riportato in Allegato 2 all'Accordo).

Anche per questi lavoratori saranno programmati i corsi di aggiornamento, con periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore, ai sensi del p.to 9 dell'Accordo Stato-Regioni.

Le attività svolte dai lavoratori di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** rientrano tra i settori a rischio basso (cfr. Accordo Stato-Regioni Lavoratori – Allegato 2) e, pertanto, la durata del modulo specifico della formazione è pari a **4 ore**.

8.1 Informazione di tutto il personale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

L'azione informativa, rivolta a tutti i dipendenti di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa**, prevede la distribuzione a tutti i lavoratori di materiale informativo a prescindere dalla mansione e da eventuali rischi specifici cui sono esposti, al fine di garantire la possibilità di una consultazione

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 48/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

veloce e chiara dei principi generali per l'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrati in modo da rispondere alle esigenze delle diverse figure coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Gli opuscoli garantiscono una consultazione veloce e chiara dei principi generali per l'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrati in modo da rispondere alle esigenze delle diverse figure coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'opuscolo di prevenzione per lavoratori fornisce una serie di indicazioni indispensabili per informare e sensibilizzare i lavoratori riguardo alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

8.2 Formazione per Dirigenti

Date le ridotte dimensioni della società, non sono stati individuati dirigenti per la sicurezza.

8.3 Formazione per i preposti

L'ultima edizione dei Corsi di Formazione risale al mese di **Novembre 2016**.

I preposti sono stati formati nell'ambito di un corso di 8 ore nel quale sono stati trattati i seguenti argomenti:

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I corsi di aggiornamento saranno organizzati secondo il p.to 9 dell'Accordo Stato Regioni per i lavoratori, ovvero con periodicità quinquennale e della durata minima di 6 ore, in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I nuovi corsi saranno programmati anche tenendo conto delle disponibilità di quanti vi dovranno partecipare.

8.4 Formazione del personale, generale e sui rischi specifici

L'ultima edizione dei Corsi di Formazione risale al mese di **Settembre 2014**.

Sono in fase di organizzazione nuovi corsi per i rischi specifici dei lavoratori, secondo il p.to 4 dell'Accordo Stato Regioni per i lavoratori, che, oltre a tener conto di quanto imposto all'art. 37, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, ovvero del fatto di garantire "una formazione sufficiente e adeguata" dei lavoratori, attraverso un modulo generale, della durata di 4 h, comprendono anche un modulo di formazione specifica, di 4/8 in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 49/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

I corsi di aggiornamento saranno organizzati secondo il p.to 9 dell'Accordo Stato Regioni per i lavoratori, ovvero con periodicità quinquennale e della durata minima di 6 ore, in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I nuovi corsi saranno programmati anche tenendo conto delle disponibilità di quanti vi dovranno partecipare.

Per i dettagli specifici sulla programmazione si rimanda al documento di programmazione.

8.5 Formazione relativa alle procedure del piano di emergenza

Le informazioni sulle procedure da attuarsi in caso di emergenza destinate a tutti i lavoratori vengono impartite in occasione degli incontri di informazione-formazione generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

8.6 Formazione Addetti all'antincendio

L'ultima edizione dei Corsi di Formazione risale al mese di **Novembre 2014**.

Per tutto il personale individuato e nominato quale addetto alla gestione e lotta antincendio dal Datore di lavoro/Dirigenti delegati, sono previste delle edizioni di formazione teorica della durata di 4 ore in quanto il sito è stato definito a rischio di incendio basso.

Lo svolgimento delle edizioni sarà destinato ad un numero massimo di 25 partecipanti a edizione.

I corsi vengono svolti in riferimento ai contenuti minimi stabiliti dalla Circolare del Ministero dell'interno n° 770/6104 del 12 marzo 1997 e dal D.M. 10 marzo 1998, allegato IX, corso tipo "B".

8.7 Formazione Addetti al primo soccorso

Tenendo conto di quanto previsto dal D.M. n. 388 del 15/07/2003, *"le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio"*, nei tre gruppi A/B/C.

Nel caso specifico di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** per quanto concerne il primo soccorso, esso risulta rientrare nel GRUPPO B e, pertanto, viene garantita la presenza di idonee cassette di primo soccorso, il cui contenuto rispetta quanto prescritto nell'All. 1 del succitato D.M.

Per quanto concerne la formazione, l'ultima edizione dei Corsi di Formazione risale al mese di **Marzo 2014**.

Per tutto il personale individuato e nominato quale addetto al primo soccorso dal Datore di lavoro, sono previste delle edizioni di formazione secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del D.M. n. 388 del 15/07/2003, dunque della durata di 8 ore di teoria più 4 ore di pratica.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 50/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

8.8 Formazione specifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono previsti:

- un corso della durata di 32 ore - Formazione completa.
- un corso della durata di 4 ore annue (numero lavoratori inferiore a 50) - Formazione di aggiornamento.

L'ultimo aggiornamento dell'RLS di **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** è stato svolto a **Novembre 2016**.

8.9 Formazione specifica dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP della **CFI - Cooperazione Finanza Impresa** ha ricevuto l'idonea formazione e partecipa sistematicamente agli aggiornamenti programmati secondo la periodicità prevista dalla normativa.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 51/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		

SEZIONE VI - IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

9 Il sistema di gestione della sicurezza

CFI - Cooperazione Finanza Impresa gestisce la sicurezza sul lavoro attraverso una serie di documenti e di procedure, il cui elenco si riporta di seguito:

- documenti generali (ad es. il presente documento, il Piano di emergenza, ecc.);
- alcune procedure di gestione ("*Procedura di Gestione Appalti*" – **Allegato 8.1** e "*Procedura di gestione del Lavoro al VDT*" – **Allegato 8.2**);
- i registri monotematici contenenti il censimento e gli scadenziari per tutti gli elementi critici del sistema da sottoporre a controllo o verifica periodica (ad es. registro delle verifiche periodiche antincendio, ecc.).

Nel seguito vengono richiamati gli elementi che hanno maggiore impatto sui rischi descritti nel presente documento.

9.1 Gestione degli adeguamenti

La procedura di gestione degli adeguamenti, non ancora pienamente formalizzata, prevede che il piano degli adeguamenti individuati sia discusso ed approvato in sede di riunione periodica. In questa sede sono valutati gli interventi sia di tipo tecnico che organizzativo/gestionale ed individuati i responsabili, le scadenze e le risorse delle singole attività necessarie al raggiungimento degli adeguamenti necessari e degli obiettivi di miglioramento.

In occasione di ciascuna riunione periodica e in occasione dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è analizzato lo stato di avanzamento delle attività pianificate nel corso della precedente riunione.

9.2 Gestione acquisti e degli appalti

I Rischi che derivano dall'acquisto di beni, opere e servizi e dal lavoro di terzi (società appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.) sono oggetto di specifiche azioni di prevenzione e di coordinamento conformemente a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Si riporta in **Allegato 8.1** una procedura per la gestione delle ditte esterne ed i prestatori d'opera.

CFI - Cooperazione Finanza Impresa	Aprile 2017 - Edizione 7	Pag. 52/53
Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

9.3 Procedura di gestione della documentazione di sicurezza

La documentazione relativa alla sicurezza delle strutture e degli impianti è conservata presso gli uffici del referente interno in materia di salute e sicurezza (**Andrea Ruberti**) dove vengono conservati anche in copia i seguenti documenti:

- Copia certificati di idoneità alla mansione;
- Copia attestati di formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, all'antincendio ed al primo soccorso;
- Verbali di sopralluogo e di riunione relativi alla sicurezza sul lavoro;
- Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- Registro infortuni;
- Registro delle verifiche periodiche.

9.4 Procedura di gestione dell'attività di formazione

Le attività di formazione dei lavoratori verranno effettuate periodicamente, in relazione agli aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro e sicuramente in caso di nuove assunzioni.

La formazione degli addetti al primo soccorso è prevista ogni tre anni (cfr. DM. 388/03) e comunque in caso di nuove nomine.

La formazione degli addetti alla squadra di emergenza è prevista in caso di nuove nomine. La valutazione dell'efficacia della formazione è verificata con l'esecuzione delle prove di evacuazione periodiche.

9.5 Gestione delle emergenze

Le emergenze sono gestite secondo quanto riportato nel piano di Gestione delle Emergenze, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

<i>CFI - Cooperazione Finanza Impresa</i>	<i>Aprile 2017 - Edizione 7</i>	<i>Pag. 53/53</i>
<i>Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>		